

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1627

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DI LEMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1993

Modifiche all'ordinamento del notariato
e degli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame contiene alcune disposizioni che tendono a migliorare l'assetto organizzativo e la prestazione dei servizi resi dall'Amministrazione degli archivi notarili.

Gli archivi notarili costituiscono una unità organica che dipende dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati (articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629). L'Amministrazione è strutturata in un ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, in cinque ispettorati circoscrizionali ed in centouno archivi distrettuali.

Gli archivi distrettuali svolgono attività archivistiche e di certificazione (conservano gli atti dei notai cessati ed altri atti attinenti all'attività notarile e ne rilasciano copia); esercitano il controllo sul corretto esercizio della pubblica funzione notarile (gli atti dei notai vengono sottoposti, con cadenza biennale, ad ispezione ordinaria e, se del caso, ad ispezione straordinaria) e svolgono funzioni notarili, relativamente agli atti depositati in archivio (pubblicazioni di testamenti, restituzione di documenti, eccetera), nonché funzioni amministrative e contabili (amministrano il personale, riscuotono proventi e tasse, effettuano le spese d'ufficio e pagano stipendi e pensioni).

Con il provvedimento in esame vengono modificate le procedure previste da alcune norme che, anche se valide all'epoca, risultano incongrue al momento attuale e sono di intralcio ad un'azione amministrativa più rapida ed efficace, e vengono adeguati al valore attuale della moneta gli importi dei proventi e delle ammende stabiliti in epoca ormai remota.

L'articolo 1 prevede la soppressione delle tasse di concorso per accedere nei ruoli

dell'Amministrazione degli archivi notarili: il pagamento di tali tasse, peraltro di importo irrisorio (da lire 500 a lire 1.500), contrasta con gli attuali indirizzi di politica legislativa volti a facilitare l'accesso ai pubblici concorsi. Comunque il costo delle operazioni connesse alla riscossione delle tasse è da ritenersi pari o superiore agli importi incassati. Nè del resto appare giusto procedere ad un adeguamento degli importi attuali, considerato che in nessuna altra amministrazione dello Stato è previsto il pagamento di una tassa per partecipare ai concorsi.

Viene poi adeguato l'ammontare del diritto di «verbalizzazione della richiesta» di ogni singola operazione (rilascio di copie, letture, eccetera) eseguita dagli archivi notarili, immutato dal 1954 (l'importo attuale è di lire 25). L'importo proposto, che è di lire 500, corrisponde a quello che si ottiene applicando i moltiplicatori ISTAT all'ammontare del 1954.

Viene infine eliminata una procedura complessa e dispendiosa, che trova il suo fondamento nella concezione, ormai superata, che gli atti notarili restino di proprietà del notaio e dei suoi eredi anche dopo la cessazione del notaio dall'attività professionale. Nel 1923 (articolo 16 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138) venne soppresso il diritto per il notaio ed i suoi eredi di percepire una quota dei compensi riscossi dagli archivi notarili per il rilascio delle copie. Non venne, contemporaneamente, abrogata la disposizione che attribuisce al notaio cessato ed ai suoi eredi il diritto a percepire un onorario graduale per la pubblicazione dei testamenti da lui redatti, anche quando le operazioni di pubblicazione vengono eseguite dagli archivi notarili dopo decenni dalla cessazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del notaio. La proposta in esame intende eliminare tale retaggio storico. Si precisa che dal punto di vista economico si tratta di un fenomeno irrilevante: agli interessati vengono pagate, previa richiesta, somme che difficilmente superano le poche decine di migliaia di lire, con una spesa complessiva per l'Amministrazione che non raggiunge i venti milioni annui. Il pagamento di somme, anche esigue, comporta l'attivazione di procedure contabili particolarmente complesse, con notevole impegno degli operatori, che invece potrebbero essere meglio utilizzati per altre attività istituzionali.

Il conservatore dell'archivio notarile ed il presidente del consiglio notarile devono eseguire, ai sensi dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta legge notarile), e dell'articolo 250 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, le ispezioni agli atti dei notai entro il primo semestre dell'anno. Esse riguardano di regola gli atti del biennio immediatamente precedente e sono limitate alla metà dei notai di ogni distretto. La limitazione al solo primo semestre non trova attualmente alcuna giustificazione logica. L'articolo 2 pertanto prevede che le ispezioni, che rappresentano l'attività più impegnativa e qualificante degli archivi notarili, vengano effettuate nel corso dell'intero anno solare.

L'articolo 3, infine, intende adeguare a valori attuali l'ammontare delle ammende per le violazioni alla legge notarile, ferme dal 1948, allorchè gli importi vennero aumentati di otto volte.

Nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, che disciplinò in maniera organica l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, esisteva un rapporto fra ammontare delle ammende e importo degli onorari. Gli onorari (fissi) sono stati ripetutamente aumentati per adeguarli al mutato potere di acquisto della moneta, mentre l'importo delle ammende è stato modificato soltanto dall'articolo 24 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528. Ne consegue che men-

tre gli onorari sono aumentati in media di quattromila volte (procura generale, da 10 a 40.000; procura alle liti, da lire 1, 2 o 3 a lire 20.000; deposito di documento, da lire 5 a lire 40.000; deposito di testamento olografo da lire 10 a lire 40.000), le ammende sono aumentate soltanto di otto volte. Del resto, il coefficiente ISTAT per tradurre in lire del 1991 le lire del 1913 è pari a 4.325.

L'importo attuale delle ammende risulta quindi addirittura ridicolo, oltre che offensivo nei confronti del conservatore dell'archivio notarile e del presidente del consiglio notarile, che devono rilevare le infrazioni: la violazione dell'articolo 51, numeri 10 e 11, della legge notarile, cui è connessa la nullità dell'atto (articolo 58), comporta un'ammenda da lire 400 a lire 3.200; la violazione degli articoli 77 e 78 del regolamento notarile comporta un'ammenda da lire 40 a lire 80 (importi aggiornati!).

Inoltre la pena della sospensione può essere sostituita, ove ricorrano circostanze attenuanti, con un'ammenda non superiore a lire 4.000, con un salto enorme tra la grave sanzione della sospensione e quella ridicola dell'ammenda.

L'esiguità dell'importo delle ammende ha fatto perdere, come risulta evidente, a tutte le sanzioni pecuniarie previste dalle norme sull'ordinamento del notariato, ogni potere deterrente.

Si precisa che per la irregolare tenuta del repertorio, o per la tardiva presentazione dello stesso agli uffici finanziari, era originariamente comminata una pena di lire 6; oggi per le stesse violazioni è prevista la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 (articolo 73 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).

Si ritiene pertanto assolutamente indilazionabile un adeguamento delle ammende che tenga conto del mutato potere d'acquisto della lira, ed a tal fine sembra equo aumentare di quattromila volte i valori iniziali previsti dalle norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICA

Articolo 1.

Comma 1. L'abrogazione della disposizione che prevede il pagamento delle tasse di concorso comporta una minore entrata prevista in bilancio in circa tre milioni annui. In realtà dal 1986 al 1992 non sono stati banditi concorsi, per cui non vi sono state entrate per tasse di concorso. Nel 1993 è stato bandito un concorso per ricoprire i posti vacanti nel profilo di vice conservatore, con una entrata di lire 6.825.000 (4.500 domande). Nei prossimi anni, a causa del presumibile blocco delle assunzioni, non sono previste entrate. Peraltro, attesa la esiguità delle tasse, il conto della gestione è almeno pari alle riscossioni (il solo documento di riscossione costa lire 167). L'eliminazione della tassa è comunque ampiamente compensata dalle maggiori entrate di cui al comma 2.

Comma 2. Annualmente vengono effettuate circa 166.000 richieste, con una entrata di lire 4.150.000 (166.000 x 25); la rivalutazione del diritto comporta quindi una maggiore entrata di circa 79.000.000 di lire.

Comma 3. Le somme pagate ai notai cessati, ed ai loro eredi, per onorari graduali relativi alla pubblicazione dei testamenti, sono state nel 1992 pari a lire 19.145.052. La gestione contabile relativa è comunque particolarmente complessa, per cui l'eliminazione della norma comporta un considerevole recupero di efficienza.

Articolo 3.

Agli archivi notarili viene versato il 50 per cento delle ammende pagate dai notai per violazioni alle norme sull'ordinamento del notariato. È presumibile, ed auspicabile, che l'aumento delle ammende riduca il numero delle violazioni; si è quindi calcolato in lire 18.000.000.000 il totale delle riscossioni per tale causale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È abrogato l'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e successive modificazioni.

2. Il diritto fisso per la verbalizzazione della richiesta di ogni operazione richiesta agli archivi notarili, previsto dall'articolo 40, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è fissato in lire 500.

3. È abrogato l'articolo 42 della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

Art. 2.

1. All'articolo 128, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: «Nel primo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno».

2. Nell'articolo 250 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «il primo semestre dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno»;

b) al quarto comma, le parole: «nel primo semestre dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno».

Art. 3.

1. Le ammende stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalle altre disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, già aumentate di otto volte dall'articolo 24 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono ulteriormente aumentate di cinquecento volte.